



COMUNE DI SUBBIANO
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. del
In vigore dal 01.01.2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di rifiuto</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetto attivo</i>
TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto oggettivo - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Facoltà concessa alle utenze non domestiche di non fruire del servizio pubblico di raccolta</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – Esclusioni /Riduzioni superficiali</i>
TITOLO III - TARIFFE	
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Scuole statali</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Piano Finanziario</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Tributo provinciale</i>
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
<i>Art. 24</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Ulteriori agevolazioni a carico del Comune</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
<i>Art. 32</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Attività di controllo, verifiche e accertamenti</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Importi minimi</i>

<i>Art. 42</i>	<i>Contenzioso</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
<i>Art. 43</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Norma di rinvio ed efficacia</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>

Allegato A	<i>Categorie utenze domestiche e non domestiche</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e avviati allo smaltimento, istituita dall'articolo 1, comma 639 e disciplinata dai commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. Rimangono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono direttamente, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'entrata disciplinata con il presente regolamento ha natura tributaria. Non è attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La determinazione della tariffa TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed Igiene ambientale adottato dal Comune, dalla normativa regionale, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.

Art. 3

Definizione di rifiuto

4. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, si rinvia a quelle indicate dall'art. 185 del D.Lgs . 152/2006 e ss.mm.ii. e dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di igiene ambientale, per quanto non in contrasto.

Art. 5
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 6
Presupposto oggettivo - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In particolare si intende per:
 - a) Locali: qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, con strutture fisse o mobili, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
 - b) Aree scoperte: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, sale da ballo, parchi gioco attrezzati, cinema all'aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) Aree scoperte operative: superfici scoperte o parzialmente coperte suscettibili di produrre rifiuti, possedute o detenute a qualsiasi titolo da parte di utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva, ad esclusione dei parcheggi quali quelli dei dipendenti o altro.
 - d) Utenze domestiche: tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze;
 - e) Utenze non domestiche: tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considerano comunque assoggettati alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione di anche uno solo dei pubblici servizi di rete (acqua, luce, gas, fonti di calore, informatica..), costituiscono presunzione

semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è altresì integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi all'esercizio di attività economica nell'immobile, o da dichiarazione inoltrata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili e assoggettabili alla tariffazione come utenza non domestica, i locali a destinazione abitativa non locati e/o non occupati utilizzati come deposito.

Art. 7

Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi TARI le persone fisiche o giuridiche che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani .
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti passivi a produrre la dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) *per le utenze domestiche:*
 - l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con i componenti del nucleo familiare e/o altri detentori;
 - nel caso di appartamento locato il soggetto passivo della Tassa sui rifiuti è l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con gli altri occupanti e/o componenti del nucleo familiare;
 - b) *per le utenze non domestiche:*
 - colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, il titolare dell'attività in caso di impresa individuale, il legale rappresentante, in caso di società, il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica;
 - in caso di società e associazioni la tassa è dovuta in solido con i soci.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo dei singoli possessori, occupanti o detentori. Su questi ultimi gravano tutti i diritti e tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il titolare e responsabile del versamento deve consegnare al Comune entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, idonea attestazione di superficie catastale degli spazi/immobili occupati suscettibili di produrre rifiuti.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono in via esclusiva, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.
7. In caso di decesso del contribuente obbligato al pagamento della Tari, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 33. In mancanza di denuncia spontanea da parte del contribuente, il Comune provvederà d'ufficio ad iscrivere nei propri ruoli uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare, con decorrenza dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'intestazione di utenza verrà incardinata in capo all'erede che, sulla base delle risultanze catastali o degli atti di successione, risulterà intestatario della più elevata percentuale di possesso o, in caso possesso paritario, in capo al primo in ordine alfabetico. Rimane fermo il vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento.

Art. 8

Locali ed aree scoperte non soggette al tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani. Presentano tali caratteristiche:

Utenze domestiche:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, di suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas, acqua) e non utilizzate come deposito di materiali in genere. L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- b) solai e sottotetti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) locali inagibili e inabitabili, purché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 28.12.2000, n. 445, con allegata idonea documentazione fotografica o asseverazioni tecniche, comunque accertabile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- f) superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e similari, forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- h) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività. L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- i) locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e accatastati come tali, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto e le relative pertinenze, nonché i locali destinati ad attività commerciali, ricettive, ricreative;
- j) aree scoperte destinate all'esercizio di agricoltura, silvicoltura, allevamento. Serre a terra. Fanno eccezione le aree e i locali adibiti a vendita, deposito ed esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori e piante, ecc....);;
- k) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- l) zone destinate esclusivamente al transito e alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- m) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- n) aree, coperte e scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di piscine e simili, ferma restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, spalti, aree destinate al pubblico, ecc.....;

- o) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - p) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili in quanto impraticabili o intercluse con stabile visibile recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione della TARI le seguenti superfici:
 - a) aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio dei locali tassati, aree verdi, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva
 1. Ai fini della esclusione dal pagamento del tributo, le circostanze di cui al comma 1, lettere da a) a p), devono essere indicate nella dichiarazione originale o di variazione. La dichiarazione dovrà specificare gli elementi obiettivi direttamente rilevabili, e dovrà essere corredata da documentazione idonea a consentire il riscontro delle circostanze dichiarate (documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi all'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ecc...). La dichiarazione e la documentazione devono essere presentate, a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini dichiarativi previsti dal presente Regolamento.
 2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, la TARI verrà applicata per l'intero anno solare relativamente al quale è stato accertato il conferimento. Sarà altresì emesso avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Art. 9

Facoltà concessa alle utenze non domestiche di non fruire del servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Onde consentire la corretta programmazione e organizzazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetto decorrente dal 1° gennaio 2022.
3. La comunicazione di cui al comma 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve riportare le seguenti indicazioni: ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, tipologia di attività svolta, con indicazione del relativo codice ATECO, quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per il quale si intende esercitare l'opzione, impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali ad esempio cassoni e containers, soggetto/i autorizzato/i con cui è stato stipulato accordo contrattuale. L'accordo contrattuale medesimo deve essere allegato alla comunicazione.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 2 e 3 entro i termini indicati al comma 2, equivale alla scelta di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avvio al riciclo, in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico, di singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale ultima circostanza deve essere comunque debitamente e preventivamente comunicata al Comune e al gestore del servizio
5. Sono esentate dall'applicazione della quota variabile della tariffa Tari le utenze non domestiche che, secondo quanto previsto dal presente articolo, conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, purchè dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.

6. L'opzione per la gestione privata del servizio di raccolta rimane vincolante per almeno 5 anni. L'utente potrà comunque, anche prima della scadenza del predetto termine, chiedere di avvalersi nuovamente del servizio pubblico. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto della propria struttura aziendale e dell'impatto che tale riammissione produrrebbe su di essa, in termini sia organizzativi sia economici.
7. Entro il 1^a febbraio di ciascun anno, le utenze che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, trasmettono al Comune e al gestore del servizio pubblico, comunicazione recante indicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con specificazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e delle operazioni di recupero cui tali rifiuti sono destinati, dando evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia. In mancanza di tale comunicazione e della documentazione prescritta, ovvero in caso di inidoneità della stessa a comprovare l'integrale recupero dei rifiuti urbani prodotti e il conseguente diritto alla detassazione di cui al precedente comma 5, la quota variabile della tariffa è dovuta.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Salvo più gravi violazioni, comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 10 **Determinazione della superficie tassabile**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere informazioni e integrazioni rispetto a quanto previsto ai successivi commi. In ogni caso, il soggetto passivo responsabile dell'obbligazione tributaria, è tenuto a presentare la dichiarazione prevista dal Regolamento, qualora le superfici già dichiarate o accertate ai fini di precedenti prelievi soppressi abbiano subito delle variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contraenti contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le restanti unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, nonché per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto delle aree escluse da tassazione ai sensi degli articoli 8 e 11 del presente Regolamento.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie, non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che tali aree non siano fruibili. Non si tiene conto altresì dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie delle scale interne viene considerata in relazione alla loro proiezione

orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta da planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

6. Per le aree scoperte, la superficie viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni in esse comprese. Ai fini della relativa determinazione, può essere tenuto conto di quanto risultante da atti di acquisto, di affitto o concessione pubblica.
7. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente agli impianti di distribuzione di carburante, sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie forfettaria pari a 14 mq per colonnina di erogazione.
8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario la superficie è arrotondata al metro quadro inferiore.

Art. 11

Produzione di rifiuti speciali – Esclusioni/Riduzioni superficiali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano in via continuativa, esclusiva o nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne venga dimostrato l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fornendo la documentazione e le informazioni indicate al successivo comma 5. Costituiscono rifiuti speciali, quelli della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
2. Non sono soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Parimenti, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. In applicazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente:
 - a) al deposito di prodotti o merci non impiegati o non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione cui gli stessi sono collegati;
 - b) al deposito di beni destinati alla commercializzazione di semilavorati o beni destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Rimangono altresì assoggettati al tributo i locali e le aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali o nei quali la produzione di rifiuti speciali non sia esclusiva o nettamente prevalente.
4. Ove emergano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici su cui si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività produttiva viene svolta, le percentuali di seguito indicate, distinte per tipologia di attività economica:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Macellerie e pescherie, laboratori alimentari e similari (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale e/o vegetale)	50%
Distributori di carburanti (limitatamente all'area	

sotto la pensilina e alle superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione di rifiuti speciali e/o assimilati)	25%
Attività di falegnameria, fabbro, carpenterie	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili.	50%
Attività di lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni.	30%
Attività artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, dentistici, odontotecnici, veterinari e di altre specialità (in relazione alla sola superficie dei laboratori)	25%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	40%
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino nella condizione di cui al presente comma	20%

5. Onde usufruire della detassazione di cui ai precedenti commi, compresa la parziale detassazione di cui al precedente comma 4, il soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà inoltrare al Comune, unitamente alla denuncia originaria o di variazione, le seguenti informazioni e documentazioni:

- a) copia del formulario di identificazione dei rifiuti;
- b) indicazione del ramo di attività di appartenenza (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) e delle superfici di formazione dei rifiuti speciali, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 ;
- c) dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale "MUD", formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione);
- d) con riferimento ai magazzini che possiedano le caratteristiche per la detassazione, documentazione idonea a dimostrare che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo .

Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì trasmessa annualmente entro il termine perentorio stabilito dal presente Regolamento per la presentazione delle dichiarazioni originarie o di variazione. In difetto, l'intera superficie aziendale sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Criteria di determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio dei rifiuti, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di Arera, nonché sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risultante dal PEF grezzo, integrato in conformità con il metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3 e alle norme di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. In ogni caso, la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Alla tariffa è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo.

Art. 13

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. In attuazione delle indicazioni di cui alla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dall'ammontare dei costi che, all'interno del PEF, deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 14

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 15

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra le evidenze contabili e i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Nella fase successiva, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, salvo che non emerga la necessità di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
7. I criteri di formazione del Pef illustrati nel presente articolo rimangono validi fintantoché permanga la vigenza delle disposizioni richiamate e dei criteri di cui alle citate determinazioni ARERA. Qualora intervengano mutamenti all'interno del contesto normativo di riferimento, le eventuali nuove disposizioni prevarranno rispetto alle presenti norme regolamentari, in caso di contrasto.

Art. 16

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche", ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise sulla base dei componenti del nucleo familiare. Le utenze non domestiche sono ulteriormente articolate in categorie di attività con caratteristiche di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A del presente Regolamento..
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'Ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica .
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12.

4. Le tariffe si compongono di:
- a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,
- L'articolazione tra quota fissa e variabile viene determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce:
- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
 - la tariffa da applicare a ciascun metro quadrato, commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di cui all'allegato I al D.P.R. 158/1999 compresa la possibilità prevista dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013.

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013.

Art. 18

Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, il numero delle persone occupanti è determinato secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. ***Utenze domestiche residenti.***
 - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso in cui l'alloggio sia occupato da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio il personale di servizio per attività domestiche, di assistenza ad anziani o disabili, ecc....
 - b) Si considerano presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi residenziali, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni, le assenze derivanti da motivi di lavoro o di studio.
 - c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
3. ***Utenze domestiche non residenti.***

- a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune di Subbiano ovvero residenti all'estero, iscritti o non iscritti all'AIRE, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche) occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato dall'utente nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione del numero dei componenti nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in misura convenzionale in n. 2 unità.
 - b) Per gli immobili tenuti a disposizione dai residenti nel Comune di Subbiano ma non utilizzati come abitazione principale o non locate (c.d. seconde case), il numero degli occupanti, in mancanza di indicazione nella dichiarazione, è fissato in numero una unità.
4. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o diminuzione, a seguito di dichiarazioni, verifiche o accertamenti. In questo caso la variazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione, ovvero dalla data della verifica/accertamento.
 5. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari, posseduti o detenuti da persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale, purché non destinate all'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, si considerano utenze domestiche condotte da n. 2 (due) occupanti e con applicazione della sola quota fissa. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considerano comunque utenze non domestiche.
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene in tal modo a costituire utenza aggiuntiva.
 7. Le unità immobiliari abitative, utilizzate contestualmente per lo svolgimento dell'attività di affittacamere, b&b, casa vacanza non professionale, il numero degli occupanti è fissato secondo il numero dei posti letto autorizzati, oltre che in base al numero dei componenti il nucleo familiare ivi residenti anagraficamente. Le unità immobiliari abitative utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di affittacamere, b&b, case vacanze professionali, sono considerate utenze non domestiche e vengono pertanto ascritte all'attività più simile. Per le unità abitative utilizzate a scopo sociale, il numero degli occupanti è determinato sulla base della dichiarazione presentata dal legale rappresentante dell'associazione, società e/o ente, e può essere diversamente determinato a seguito di verifiche o accertamenti.
 8. Per le utenze domestiche, il numero di occupanti è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
 9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune di Subbiano, che saranno comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della determinazione della tariffa.
 10. Le utenze domestiche di civile abitazione sono considerate applicando la sola quota fissa ed assumendo come numero degli occupanti quello di 2 unità se:
 - a) sono unità prive di allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore/acqua, telefonia, informatica, ma con arredo o suppellettili, o comunque utilizzate per deposito di materiale;
 - b) sono unità con allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma prive di arredo o suppellettili, e comunque suscettibili di produrre rifiuti come locali accessori.

Art. 19
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 158/1999, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza all'interno di una delle categorie di attività di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base del codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o sulla base di quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o sulla base delle dichiarazioni ai fini Iva. In mancanza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Qualora nei medesimi locali siano esercitate due o più attività riconducibili a distinte categoria Tari, qualora non sia possibile circoscrivere distintamente le superfici specificamente destinate a ciascuna attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quali - quantitativa di produzione di rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione ove si svolga anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 21
Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. L'obbligazione tributaria decorre pertanto dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, e cessa il giorno in cui possesso e detenzione terminano. L'entità del tributo dovuto sarà parametrata a detto periodo infrannuale, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessata occupazione entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento, o comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Qualora la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma precedente, la cessazione si considera avvenuta nel giorno di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione di non aver continuato il possesso, l'occupazione e/o la detenzione dei locali e/o aree.
3. La cessazione dà diritto ad abbuono o a rimborso del tributo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno riferite a superfici e/o a destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, se comportanti un incremento dell'entità del tributo dovuto, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Analogo criterio è applicato anche in relazione alle variazioni comportanti diminuzione del tributo, a condizione che il contribuente presenti idonea dichiarazione entro i termini stabiliti dal presente articolo. In caso contrario, la variazione produrrà effetti dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, ferme rimanendo le ipotesi in cui la Tari giornaliera sia assorbita dal Canone Unico Patrimoniale, secondo quanto disposto dall'art.70 comma 6 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2021.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, alle giornate alle frazioni di giornate di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è determinata sulla base alla tariffa annuale relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% e commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi contestualmente alla emanazione del provvedimento autorizzativo di occupazione, o comunque contestualmente all'inizio della occupazione.
6. L'ufficio comunale preposto al rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico e quello preposto alla vigilanza, sono tenuti a comunicare e trasmettere all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, e a segnalare eventuali occupazioni abusive riscontrate. Per le occupazioni abusive, il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il tributo annuale.

Art. 23

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art.1 comma 48 della Legge n.178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 da applicare sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile, ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
2. La riduzione compete a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata, data in comodato d'uso, o comunque occupata da terzi.
3. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo compete a richiesta dell'interessato, sulla base di apposita dichiarazione, adeguatamente documentata, comprovante la sussistenza delle condizioni prescritte per la fruizione dell'agevolazione;
4. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello della relativa istanza, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso avrà la medesima decorrenza della dichiarazione.
5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 25

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e secondo quanto disciplinato nei seguenti commi.
2. Compostaggio domestico:

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico con utilizzo di compost acquistato a proprie spese, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico con utilizzo di compost fornito dal Comune anche tramite il gestore, è prevista una riduzione del 5% della quota variabile.

Per beneficiare delle riduzioni di cui al presente comma, il contribuente deve presentare apposita istanza cui dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, tramite l'utilizzo di composte acquistati a proprie spese ovvero forniti dal Comune anche tramite il gestore. Nel caso di acquisto di composte a proprie spese, il contribuente dovrà trasmettere il documento fiscale/fattura attestante l'avvenuto acquisto. Le riduzioni di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di detta istanza, salvo che la richiesta di riduzione non sia depositata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso la richiesta assume la medesima decorrenza della dichiarazione.

Detta istanza conserva validità anche negli anni successivi, fintantochè non intervengano mutamenti, rispetto ai quali il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

La richiesta di detassazione implica accettazione di qualsiasi forma di controllo finalizzato ad accertare l'effettivo avvio del compostaggio o l'effettivo mantenimento nel corso del tempo.

L'accertamento di una situazione fattuale diversa da quella dichiarata in sede di istanza di detassazione per compostaggio, comporterà la revoca del beneficio tributario eventualmente non dovuto e il recupero delle agevolazioni già concesse, se non dovute.

La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione. Non è praticabile su terrazze, balconi, all'interno di garage o nel perimetro di posti auto, anche se privati, né nei cortili condominiali. Le agevolazioni tributarie potranno pertanto essere concesse nelle sole ipotesi di compostaggio praticato in aree aperte.

3. Conferimento all'isola ecologica:

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso il centro di raccolta - isola ecologica individuata dal Comune, possono beneficiare di riduzione della quota variabile della tariffa. L'entità della riduzione potrà essere legata al numero dei conferimenti effettuati nel corso dell'anno solare precedente, non potendo comunque superare il limite massimo del 10%.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo potranno essere calcolate a consuntivo e applicate nella bollettazione dell'anno successivo.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 30%, a condizione che:
 - a) L'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) Le condizioni di cui sopra risultino da licenza, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo rilasciato dai competenti organi, o da pratica amministrativa giunta a conclusione con esito positivo.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che la relativa istanza non sia contestuale alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione, tempestivamente presentata. In tale ultimo caso, la riduzione assume la medesima decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27

Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo e determinata secondo i criteri di cui al successivo comma 4;
3. Per “riciclaggio”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/2006, si intende “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
4. La riduzione, che comunque non potrà superare la misura percentuale del 30% della parte variabile della tariffa, sarà calcolata sulla base della quantità dei rifiuti effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, come risultante dall'attestazione di cui al successivo comma 5, rapportata alla quantità dei rifiuti producibili, determinata applicando alle superfici su cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo, i valori medi dei coefficienti di produzione Kd previsti per la specifica categoria dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per il calcolo, si considera pertanto la seguente formula:

$$\% \text{ riduzione (max 30\%)} = rr \text{ [rifiuti avviati al riciclo in Kg/(mq x Kd)].}$$

5. Per ottenere la riduzione di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, presentare annualmente, entro il termine previsto dal presente Regolamento per la presentazione delle dichiarazioni originarie o di variazione, apposita dichiarazione attestante la quantità e la tipologia del rifiuto avviato al riciclo a proprie spese, nell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegati:
 - copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, distinti per codice CER, debitamente firmati dal soggetto abilitato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e che ha provveduto al loro smaltimento;
 - copie delle fatture, con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi e periodo di riferimento;
 - copie dei contratti stipulati con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia del MUD.
6. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 28

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale racchiuse all'interno dei confini della zona servita. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi e il più vicino centro di raccolta, sia pari o inferiore a 1000 metri lineari.
2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta, il tributo è ridotto nella misura del 60%, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta appartenente alla zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 1000 metri lineari.

3. La distanza di cui al comma precedente deve intendersi come distanza misurata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo dal computo percorsi in proprietà privata, condominiale, interpoderale.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo in occasione e unitamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 32, e viene meno con il venir meno della condizione che ne ha determinato la riduzione, ovvero nel caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, relativamente ai periodi di mancato svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ovvero relativamente ai periodi in cui si siano verificate gravi violazioni, rispetto alla disciplina di riferimento, nello svolgimento del servizio stesso, nonché relativamente ai periodi di interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione, riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente.

Art. 29

Ulteriori esenzioni/agevolazioni a carico del Comune

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, il Consiglio comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 della medesima legge. Le agevolazioni possono consistere, ad esempio, in agevolazioni di valenza sociale in favore di famiglie economicamente disagiate, ovvero in altre forme di supporto economico per fattispecie che dovranno trovare dettagliata specificazione, purché alle spese scaturenti da dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le agevolazioni per soggetti che si trovano in difficoltà economica sono concesse su richiesta del responsabile del servizio sociale dopo essere state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura venga assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per i soli anni 2020 e 2021, in ragione degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covid-19, il Consiglio comunale può prevedere/deliberare riduzioni a favore di utenze non domestiche per le quali sia stata disposta, mediante provvedimenti governativi d'urgenza, la temporanea sospensione dell'attività.
4. Per i soli anni 2020 e 2021, il Consiglio comunale può altresì deliberare, in relazione all'emergenza epidemiologica da diffusione del virus Covid-19, ulteriori agevolazioni di sostegno economico rispetto a quelle previste dal comma precedente.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale o da trasferimenti erariali. Il mancato gettito non sarà quindi ripartito tra le altre utenze.

Art. 30

Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche su base annua, al netto di eventuali superficie detassate, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
3. Derogano il limite massimo, le agevolazioni di cui agli articoli 24, 28 e 29.

Art. 31

Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento viene coperto con oneri a carico di tutti i contribuenti, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Rispetto al generale principio di cui al precedente comma 1, fanno eccezione le agevolazioni di cui all'articolo 29, il cui costo dovrà essere coperto con risorse diverse da quelle del tributo Tari, in quanto provenienti dalla fiscalità generale o da trasferimenti erariali.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza per inutilizzazione temporanea dell'immobile. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione del caso in cui nel medesimo immobile siano presenti più nuclei familiari distinti, nel qual caso è necessario indicare in dichiarazione il numero complessivo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali o nelle aree assoggettabili a tributo;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Qualora i soggetti indicati al comma precedente non ottemperino all'obbligo dichiarativo, tale obbligo si trasferisce agli altri eventuali occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione è presentata da uno solo dei coobbligati, ed ha effetti anche per gli altri.

Art. 33

Contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta su modello reso disponibile dal Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili

al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, e ha effetto anche per gli esercizi successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a dichiarare nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree da cui scaturisca una diversa quantificazione della tariffa, o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente i dati catastali degli immobili, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne. Deve essere corredata da planimetria catastale da cui le citate indicazioni possano essere desunte. La dichiarazione deve inoltre contenere:

a) Per le utenze domestiche:

- per le utenze possedute o detenute e/o occupate da soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da più nuclei familiari distinti, il numero complessivo dei soggetti occupanti l'utenza;
- per le utenze possedute o detenute e/o occupate da soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- nel caso in cui il detentore dell'immobile sia diverso dal proprietario, il nominativo di quest'ultimo, completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

b) Per le utenze non domestiche:

- la denominazione della ditta o ragione sociale della società, impresa, ente, istituto, associazione ecc.. il relativo scopo sociale o istituzionale, la sede principale o legale, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività, i recapiti telefonico, fax e posta elettronica certificata;
- le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- le persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, il loro codice fiscale e residenza anagrafica;
- l'indicazione dell'eventuale quota della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve riportare indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Il contribuente che abbia regolarmente presentato la dichiarazione originaria nei termini di cui al presente regolamento, in caso di cessazione in corso d'anno potrà fruire di abbuono o di rimborso del tributo, in misura corrispondente al periodo dell'anno intercorrente tra il giorno successivo alla cessazione e il 31 dicembre dell'anno stesso. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Le richieste di sospensione dal tributo per inutilizzazione, o di variazione di tipologia da civile abitazione a deposito per mancanza di servizi o di arredo, secondo quanto meglio dettagliato negli articoli precedenti, hanno effetto annuale e non continuativo. Devono pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno, essere riconfermate mediante apposita dichiarazione, pena la reinscrizione

nei ruoli per il pagamento del tributo. Rimane in carico al soggetto dichiarante l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenga nella conduzione, detenzione, possesso di un immobile di cui sia stata richiesta variazione di tipologia e/o sospensione per inutilizzazione.

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere depositata direttamente agli uffici comunali, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure inviata mediante posta elettronica certificata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
8. Le richieste di riduzioni e/o agevolazioni di cui agli artt. 24, 25 e 26, ovvero le richieste di esclusioni/riduzioni delle superfici di cui all'art. 11 devono essere presentate entro i termini previsti dai rispettivi articoli.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dell'intestatario e/o cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione, si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 7 del presente regolamento.

Art. 34

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il potere di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il funzionario responsabile del tributo TARI, può nominare un responsabile del procedimento, per la gestione ordinaria, per la gestione dei rimborsi, per gli accertamenti, per la formazione dei ruoli coattivi e per la gestione delle dilazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o il responsabile del procedimento può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 35

Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali o tramite il circuito PagoPa.
2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento, cui vengono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. Gli avvisi contengono, per ogni utenza, l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Gli avvisi di pagamento devono inoltre contenere inoltre gli elementi conoscitivi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché le indicazioni contenute nella delibera Arera n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In

particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza:

31 Luglio,
30 Settembre
31 Dicembre

salvo che in sede di approvazione delle tariffe vengano individuate, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, scadenze diverse di versamento. L'importo del tributo è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, così come previsto dall'art. 1, comma 166 della L. 296/2006.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in acconto (dilazionabile in due rate scadenti il 31 luglio e il 30 settembre ovvero pagabile in unica soluzione entro il 31 luglio) e a saldo (scadente il 31 dicembre).
5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo, ai fini del versamento della prima e della seconda rata, saranno emessi avvisi di pagamento in acconto calcolati, per ciascuna delle prime due rate, in relazione ad un terzo dell'importo lordo calcolato applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento dell'ultima rata, sarà calcolato l'eventuale conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza, al netto delle prime due rate.

Art. 36

Attività di controllo, verifiche e accertamenti

1. Il Comune gestisce le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, finalizzate alla corretta quantificazione del tributo da applicare. A tal fine può:
- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati nell'ambito di procedimenti di diversa natura e per altre finalità, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale in possesso delle adeguate competenze tecniche debitamente autorizzato, dando al contribuente un preavviso di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o a fronte di un qualunque impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici, secondo i principi di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente, in possesso di adeguate competenze tecniche ed ispettive;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
 - utilizzare le banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei documenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - degli esiti dei controlli edilizi, catastali, e delle pratiche edilizie in genere;
 - dei documenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 3. In attuazione del disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013, nell'ambito delle attività accertative, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, possono essere considerate quali superfici assoggettabili al tributo, le superfici catastali, determinate secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, ridotte all'80%.
- 4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento degli importi dovuti alle prescritte scadenze, ovvero in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere presentati o effettuati, alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 nonché delle disposizioni riferite all'accertamento "*esecutivo*" di cui ai commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, deve recare indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere richiesta di riesame, anche nel merito, in sede di autotutela. Deve altresì indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in sede giurisdizionale, nonché il soggetto che procederà alla riscossione coattiva decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 5. Il versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento notificati deve essere effettuato mediante modello di pagamento unificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento .
- 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento secondo le modalità e i termini definiti nel Regolamento generale delle entrate ovvero ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 796 della legge 160/2019.
- 8. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
- 9. È altresì possibile affidare l'attività di accertamento e riscossione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, e dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 37

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, -n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 38

Interessi

1. Gli interessi di mora sulle somme dovute a titolo di Tari a seguito di violazioni contestate, gli interessi di rateazione e di rimborso, sono calcolati nella misura del vigente tasso legale annuo o nella diversa misura stabilita dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165 della L. 296/2006.

Art 39

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare, viene effettuata mediante il ruolo coattivo disciplinato dal D.P.R. n. 602 del 1973 o l'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 ovvero mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), punto 4), e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01 gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo del tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 20,00 (venti/00) con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 40

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente diritto di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 38, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel Regolamento generale delle entrate. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta e in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 41

Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede alla richiesta di versamento in via ordinaria per somme inferiori ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'intera annualità, e non può riferirsi a singole rate.
2. Il comma precedente non si applica ai casi di tributo giornaliero.
3. Analogamente, non si procede al rimborso per somme inferiori all'importo di cui al comma 1.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzioni e interessi sia inferiore ad euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 42

Contenzioso

1. In materia di contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 193/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 44

Norma di rinvio ed efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad ogni altra normativa legislativa o regolamentare vigente in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2021.

Art. 45

Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge in materia di rifiuti e tributaria. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

CATEGORIE UTENZE**Categorie di utenze domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata e condotta e sono suddivise in 6 categorie:

- 1) Utenze domestiche con nucleo familiare con 1 componente
- 2) Utenze domestiche con nucleo familiare con 2 componenti
- 3) Utenze domestiche con nucleo familiare con 3 componenti
- 4) Utenze domestiche con nucleo familiare con 4 componenti
- 5) Utenze domestiche con nucleo familiare con 5 componenti
- 6) Utenze domestiche con nucleo familiare con 6 componenti e oltre

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri, e similari
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, e similari
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, e similari
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni e similari
7	Alberghi con ristorazione e similari
8	Alberghi senza ristorazione, Residence e similari
9	Case di cura e riposo, caserme, centri diurni, e similari
10	Ospedali, case della salute, e similari
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli e similari
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze e similari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato e similari
16	Banchi di mercato beni durevoli, e similari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e similari
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista e similari
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto e similari
20	Attività industriali con capannoni di produzione, e similari
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, e similari
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e similari
23	Mense, birrerie, amburgherie e similari
24	Bar, caffè, pasticceria, e similari
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari e similari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, e similari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, e similari
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari, e similari
30	Discoteche, night club e similari